


ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.
N° 134 DEL 5/11/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Antonio Olezzi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

Articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

ART. 2 - Costituzione del fondo incentivante e l'innovazione

ART. 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

ART. 4 - Suddivisione del fondo

ART. 5 - Conferimento dell'incarico

ART. 6 - Criteri di ripartizione dell'incentivo - modalità di corresponsione e penali

ART. 7 - Limitazione all'erogazione degli incentivi

ART. 8 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 (da ora in poi Codice).
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 2 - Costituzione del fondo incentivante e l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 113 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nel Bilancio di previsione del Comune è costituito apposito fondo interno di una risorsa finanziaria non superiore al 2 % (due %) dell'importo dei lavori, posti a base di gara.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nel sopracitato comma 2 dell'art 1 del presente regolamento nonché fra i loro collaboratori.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.
4. Il fondo calcolato nella misura del 2 per cento dell'importo a base di gara dell'opera o lavoro, servizio, fornitura si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del Comune.
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori e/o ritardi non dovuti alla sorveglianza/direzione dei lavori.
6. Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Articolo 3 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio e della complessità degli stessi:
 - a) opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,00%;

- b) opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 3.000.001,00: percentuale del 1,40%;
 - c) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 1.500.001,00: percentuale del 1,80%;
 - d) opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.500.000,00: percentuale del 2,00%.
2. I compensi vengono riconosciuti a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto (in qualsiasi fase (preliminare/definitiva/esecutiva) da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 – Suddivisione del fondo

1. L' 80 per cento delle risorse finanziarie, confluite nel fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo/certificato fine lavori ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto/servizio nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché tra i collaboratori tecnico / amministrativi.
2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - Il responsabile unico del procedimento;
 - Il personale incaricato della verifica preventiva del progetto;
 - Il personale che svolge attività di controllo delle procedure di bando/lettera di invito;
 - Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Il personale incaricato della direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione ed assistenti di cantiere, di vigilanza ovvero di verifica di conformità;
 - Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - Il collaudatore statico, ove necessario.
4. I collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché al controllo, esecuzione del progetto al suo *iter* esecutivo, alla direzione e sorveglianza dei lavori, alla relativa contabilizzazione e collaudo.
5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

Articolo 5 - Conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica, previo accertamento delle attività svolte dai predetti dipendenti e di differenziazione nell'espletamento delle relative funzioni tecniche e amministrative.
2. Il Dirigente dell'Area Tecnica può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Articolo 6 - Criteri di ripartizione dell'incentivo, modalità di corresponsione e penali

1. La quota di fondo di cui all'art. 4 comma 1, del presente regolamento, destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica secondo i parametri della tabella sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto, utilizzando, altresì, come coefficiente di ripartizione, la scheda di valutazione individuale dell'anno di riferimento.

	Responsabile Unico Procedimento	Personale incaricato della direzione lavori	Collaboratori Tecnici	Attività di supporto tecnico/ amministrativo	TOTALE %
Programmazione della spesa per investimenti	20		40	40	10
Verifica progetti	60		30	10	20
Controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti	30		20	50	15
Direzione lavori e contabilità lavoro ovvero direzione dell'esecuzione del servizio	10	45	35	10	40
Collaudo tecnico/amministrativo o certificato regolare esecuzione ovvero verifica di conformità	30	30	25	15	15
				TOTALE %	100

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione, sono cumulate tra di loro.
4. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico alcune funzioni, parti siano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà ridefinito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente.
5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede unitamente con il supporto dei propri uffici interni.
6. Le penali da applicare ai soggetti incaricati sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti, e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, da valutare a cura del Dirigente in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e/o all'incremento dei costi derivanti da scelte non preventivamente approvate.
7. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
8. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
9. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Articolo 7 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113, comma 2, del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 % del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano, agli incarichi relativi affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 50/2016 ed entra in vigore contestualmente alla pubblicazione all'*Albo on line* della deliberazione di Giunta Comunale che lo approva.
2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello vigente in precedenza, approvato con deliberazione di G.C. n°40 del 26/02/2015.
3. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.